

**CONTRATTO DI APPALTO**  
**per l'affidamento del servizio di manutenzione degli autobus**  
**in regime di Full Service**

**Lotto.....**

**CIG.....**

**tra**

**AIR CAMPANIA S.r.l** – con sede legale in Avellino, via Fasano Z.I. loc. Pianodardine, capitale sociale Euro 3.220.000,00 (tremilioniduecentoventimila/00), interamente versato, C.F. e partita IVA 02977850649, in persona dell'Amministratore Unico p.t. Dott. Anthony Acconcia, nato a Long Beach N.Y. (USA) il 16/05/1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale, C.F.CCNNHN64E16Z404B, a quanto infra legittimato in forza dei poteri di legge e statuto, indicato nel seguito come **“AIR CAMPANIA”** o **“Stazione Appaltante”**,

**e**

l'impresa/l'associazione temporanea di imprese ....., con sede legale in.....Via.....n....., capitale sociale Euro.....interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di....., al numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA n....., R.E.A. n....., in persona del.....e legale rappresentante....., nato a ....., il....., domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra legittimato in forza di..... in seguito indicata anche come **“Impresa”** o **“Appaltatore”**, nonché congiuntamente ad AIR CAMPANIA come **“Parti”**.

**Premesso che**

- 1) AIR CAMPANIA S.r.l. deve procedere all'affidamento in appalto del servizio di manutenzione degli autobus impiegati quotidianamente per il servizio di trasporto pubblico; tale servizio sarà eseguito con la formula del Full Service, ossia comprensivo di tutte le attività di manutenzione, nessuna esclusa, delle componenti meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche, impiantistiche e di carrozzeria, secondo le prescrizioni di cui al capitolato tecnico;
- 2) in data 02/08/2022 è stata pubblicata gara a procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016, ripartita in n. 3 lotti;
- 3) la procedura è stata esperita nelle date del.....;
- 4) all'esito dell'esperimento della gara d'appalto, la migliore offerta presentata per il lotto.....è risultata essere quella prodotta dall'impresa.....;
- 5) prendendo atto dei verbali della Commissione giudicatrice e della proposta di aggiudicazione da Essa avanzata con riferimento al lotto....., quest'ultima è stata approvata con delibera dell'Amministratore Unico del....., in favore dell'impresa....., alla quale veniva comunicata in data.....;
- 6) pertanto l'impresa aggiudicataria procedeva a presentare tutta la documentazione a supporto delle dichiarazioni rese in sede di offerta, nonché tutta la documentazione amministrativa necessaria ai fini della sottoscrizione dei contratti pubblici;

- 7) la stazione appaltante ha proceduto ad effettuare i controlli di cui all'articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ai fini della verifica del possesso, da parte dell'Impresa, dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario;
- 8) dalla verifica di cui al punto precedente non emergevano elementi ostativi e pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace.

**Tutto ciò premesso,**

da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

**ARTICOLO 1 – Consenso ed oggetto**

1. AIR CAMPANIA S.r.l. affida in appalto all'Impresa.....che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio di manutenzione in regime di Full Service degli autobus facenti parte dell'autoparco di AIR CAMPANIA S.r.l. ed afferenti al lotto....., che saranno analiticamente individuati al momento della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
2. L'impresa si obbliga nei confronti di AIR CAMPANIA ad eseguire il servizio di manutenzione con la formula del Full Service, ossia comprensivo di tutte le attività di manutenzione, nessuna esclusa, delle componenti meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche, impiantistiche e di carrozzeria, con le modalità e nei limiti di cui al capitolato tecnico, per il numero di autobus affidati e che sono impiegati quotidianamente nell'ambito del servizio di trasporto pubblico esercitato da AIR CAMPANIA S.r.l.;
3. L'impresa si obbliga, altresì, alla fornitura di attrezzature, dispositivi di misurazione, impianti ed ogni materiale, ricambi e servizi atti a svolgere gli interventi manutentivi a perfetta regola d'arte e ad assicurare la piena efficienza degli autobus, sia per quanto concerne le operazioni di manutenzione programmata, sia per quelle di manutenzione correttiva, niente escluso o eccettuato.
4. L'Impresa, nell'ambito del servizio affidato, si obbliga a garantire quotidianamente un numero minimo di autobus disponibili al servizio, in termini di fabbisogno giornaliero minimo (FG), così come riportato nei documenti di gara.

**ARTICOLO 2 – Precisazioni sull'oggetto**

1. Il servizio di manutenzione viene affidato all'Impresa in regime di Full Service, cioè comprensivo dell'insieme delle attività di manutenzione sia di tipo preventivo che di tipo correttivo, con la sola esclusione delle attività di rifornimento dei veicoli sia in termini di gasolio che di urea e delle attività di pulizia, restando tuttavia incluse le operazioni di pulizia limitate a tutto quanto prodotto nell'espletamento delle attività previste.
2. Il presente affidamento, remunerato a tariffa chilometrica, comprende:
  - 2.a) attività principali:
    - manutenzione preventiva (programmata; controlli ispettivi settimanali; controlli ispettivi giornalieri);
    - revisione MCTC;
    - manutenzione correttiva;
    - soccorso in linea con sostituzione del veicolo guasto ed eventuale traino del veicolo fermo
  - 2.b) attività secondarie;

2.c) attività extra Full Service, che si dovessero rendere necessarie per cause non imputabili ad una mancata/carente effettuazione delle previste attività di manutenzione preventiva sugli autobus, quali ad esempio:

- riparazioni in seguito ad incidenti;
- riparazioni in seguito ad atti vandalici;
- riparazioni in seguito a comprovati danneggiamenti riconducibili all'operatore della S.A.

L'oggetto dell'appalto è comunque comprensivo di tutte le attività analiticamente descritte nel Capitolato tecnico e prestazionale.

### **ARTICOLO 3 – Disciplina dell'appalto e criterio di prevalenza**

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza della disciplina contenuta nei seguenti documenti:

- 1.1) Contratto di appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione degli autobus in regime di Full Service;
- 1.2) Capitolato Tecnico e Prestazionale (comprensivo di tutti i documenti ad esso allegati) ed Offerta tecnica ed economica, per la parte in cui risulti migliorativa delle previsioni del capitolato tecnico ad insindacabile valutazione della Stazione Appaltante;
- 1.3) Disciplinare di gara ed annessi allegati;
- 1.4) Chiarimenti forniti in sede di gara;

che l'Impresa dichiara di ben conoscere ed accettare, che si intendono quivi per integralmente ripetuti e trascritti e, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. L'ordine con il quale sono stati riportati i documenti di cui al primo comma si configura come ordine di prevalenza nell'applicazione dei documenti contrattuali. Pertanto le Parti stabiliscono espressamente che in caso di difformità riferita ad uno stesso oggetto, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello successivo, secondo l'ordine nel quale i documenti stessi sono stati sopra elencati.

3. Per quanto non regolato dalle disposizioni contrattuali sopra richiamate, trovano applicazione le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016, ss.mm.ii., e nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ove applicabile in base alla natura ed all'oggetto dell'appalto, nel Codice Civile e nelle altre disposizioni di legge e/o regolamenti in materia di contratti pubblici.

4. I suddetti documenti sono consegnati all'Appaltatore in doppia copia contestualmente alla firma del presente Contratto, di cui una di esse è restituita dall'Impresa per accettazione.

### **ARTICOLO 4 – Durata dell'appalto**

1. La durata dell'affidamento è stabilita in n. 24 (ventiquattro) mesi dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, salvo la previsione di cui al comma 3.

2. L'avvio del servizio sarà disposto dal DEC con apposito verbale di avvio dell'esecuzione. Nel giorno fissato da AIR CAMPANIA S.r.l. e comunicato all'appaltatore, questi dovrà inviare il proprio rappresentante qualificato per la firma del verbale; qualora egli non si presenti, AIR CAMPANIA S.r.l. assegnerà un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, potrà decidere di procedere alla consegna d'ufficio, ovvero di risolvere il presente contratto in danno dell'appaltatore, incamerando il deposito cauzionale e riservandosi ogni azione a risarcimento del maggior danno.

3. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di prorogare, per un periodo complessivo di n. 6 mesi, la durata dell'affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 5 – Importo del Contratto**

1. L'importo complessivo presunto dell'appalto, a seguito del ribasso offerto in sede di gara del..... ammonta a complessivi Euro.....(.....) oltre IVA, di cui:

- Euro.....(.....) per le attività in Full Service;
- Euro.....(.....) per eventuali attività Extra Full Service, non soggette a ribasso;
- Euro.....(.....) per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- Euro.....(.....) per eventuale proroga tecnica.

2. Con i prezzi suddetti si intende compensata, senza eccezione, ogni spesa, fornitura, consumo, prestazione del personale tecnico e della manodopera e qualunque altra spesa accessoria per dare completamente ultimati i servizi formanti oggetto del presente appalto.

#### **ARTICOLO 6 – Revisione dei prezzi**

1. L'Impresa aggiudicataria dichiara che l'offerta è stata formulata senza riserve e condizioni di sorta e che il corrispettivo dell'appalto contrattualmente convenuto è remunerativo ed è accettato, a seguito di uno studio approfondito dell'appalto in base a calcoli di propria convenienza, in quanto sufficiente a garantire gli utili di impresa e a soddisfare di tutti gli obblighi, oneri e rischi, diretti e indiretti, attribuiti all'appaltatore dal presente contratto, nonché dalle norme e dagli atti cui esso rinvia.

2. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo del D. Lgs 50/2016, e dell'art. 29, comma 1, lett. a), [della Legge 28 marzo 2022, n. 25](#), il prezzo stabilito in applicazione al ribasso del .....% potrà essere soggetto a revisione, previa richiesta, a partire dalla conclusione del primo anno di contratto, nei casi e con le modalità di cui ai commi successivi.

3. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto i prezzi subiscano, per effetto di circostanza imprevedibili e non determinabili, significative variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'Appaltatore o la Stazione Appaltante possono chiedere la revisione del prezzo medesimo solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento del prezzo complessivo originario e comunque in misura pari alla metà dell'eccedenza medesima.

4. Le Parti convengono che la revisione prezzi non abbia come obiettivo l'azzeramento del rischio di impresa connesso alla sopportazione in capo all'Appaltatore dell'alea contrattuale normale riconducibile a sopravvenienze, quali l'oscillazione generale e diffusa dei prezzi.

5. Al contrario, la revisione prezzi può essere accordata quando ricorrano circostanze eccezionali e imprevedibili, la cui esistenza non può essere ricondotta ad aumenti del costo di fattori prevedibili.

6. La prova che deve essere fornita, pertanto, non è solo relativa al maggior costo sostenuto rispetto a quello ipotizzato in sede di offerta, ma anche alla sussistenza di eventuali circostanze imprevedibili che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nei costi, con riferimento ai listini ricambi delle principali Case Costruttrici dei veicoli assegnati.

7. A tal fine l'Appaltatore deve esibire alla Stazione Appaltante adeguata documentazione che attesti la effettiva variazione.

#### **ARTICOLO 7 – Contabilizzazione e pagamento del corrispettivo**

1. Il corrispettivo mensile che la Stazione Appaltante riconoscerà all'Impresa per l'esecuzione dell'appalto è determinato dalla somma dei prodotti degli importi €/km aggiudicati per il numero effettivo dei chilometri tecnici relativi al mese di riferimento rilevati dalla lettura della

strumentazione di bordo di ciascun autobus giorno per giorno, applicate le decurtazioni relative alle percorrenze associate ad i trasferimenti dei veicoli presso la sede dell'Appaltatore, così come previsto dall'art. 2.1 del Capitolato Tecnico. Il corrispettivo riconosciuto per la prima mensilità terrà conto del chilometraggio iniziale rilevato e verbalizzato in fase di conferimento iniziale degli autobus. Il Fornitore emetterà fattura mensile per il corrispettivo determinato dal DEC con le indicate modalità.

2. Per le attività extra full service, il/i Direttore/i dell'Esecuzione (DEC), mensilmente, provvederà/anno a redigere apposito report che verrà trasmesso al RUP, il quale attiverà il procedimento di emissione dell'ordine. Per tali attività l'Appaltatore potrà emettere fattura solo a seguito della verifica di conformità a opera del DEC. Ogni fattura dovrà essere intestata e inviata a..... e dovrà riportare l'indicazione delle lavorazioni eseguite sull'autobus oggetto delle stesse con riferimento al preventivo approvato.

3. Gli uffici della Stazione Appaltante provvederanno alla registrazione della fattura ed alla eventuale emissione di fatture per penali, nonché al pagamento dell'importo indicato nelle fatture entro il termine di 60 giorni, necessari per i tempi di contabilizzazione, data fattura fine mese, mediante bonifico bancario accreditato alle coordinate fornite dall'Appaltatore.

4. Sulle liquidazioni sarà effettuata una ritenuta, pari allo 0,5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

5. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'AIR CAMPANIA del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **ARTICOLO 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della Provincia di Avellino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Il mancato utilizzo da parte dell'Appaltatore degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Contratto.

#### **ARTICOLO 9 - Cauzione e copertura assicurativa**

1. A garanzia degli oneri assunti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha prodotto cauzione di Euro.....mediante fideiussione bancaria/assicurativa n.....rilasciata da in data....., corrispondente al..... % (.....per cento) dell'importo complessivo del servizio di cui al presente Contratto (al netto di IVA). La fideiussione viene rilasciata a garanzia degli obblighi correlati al servizio di manutenzione in full service, e sarà svincolata in un'unica soluzione successivamente alla data di positiva verifica di conformità al termine del contratto del servizio di manutenzione in full service e sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.

2. La Stazione Appaltante ha la facoltà, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, di procedere all'incameramento della garanzia di cui al presente articolo, in caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi previsti nel presente Contratto e nei documenti ad esso acclusi. Resta, in ogni caso, fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. L'Impresa ha prodotto polizza assicurativa R.C.T., stipulata con....., in favore della Stazione Appaltante e per la durata di cui al presente affidamento, per la copertura specifica dei danni che dovessero derivare all'Appaltatore, ai suoi beni ed ai suoi dipendenti oltre che a terzi e a cose ed animali di terzi, nonché al personale o a beni della Stazione Appaltante, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, per un massimale di Euro.....
4. Nel caso in cui l'ammontare dei danni ecceda il massimale sopraindicato, l'Appaltatore sarà considerato il responsabile esclusivo sia nei confronti della Stazione Appaltante che dei terzi, obbligandosi altresì a garantire e manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro, che possa derivarle da terzi in conseguenza dell'affidamento e si obbliga, in particolare, ad intervenire come garante nelle azioni legali che venissero intentate da terzi contro la Stazione Appaltante per fatti, incidenti o danni derivanti dall'esecuzione dell'affidamento.
5. Nell'ipotesi in cui, per colpa e fatto dell'Impresa, la Stazione Appaltante fosse tenuta al pagamento di somme per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto a favore di soggetti diversi dall'Appaltatore, Essa avrà diritto a rivalersi direttamente su quest'ultimo, dietro esibizione delle relative fatture quietanziate, anche incamerando, a titolo compensativo, parte della garanzia.

#### **ARTICOLO 10 – Disciplina dell'esecuzione del servizio**

1. L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali usando la migliore diligenza professionale ed a perfetta regola, nel rispetto delle prescrizioni normative e di quelle previste dalla documentazione contrattuale elencata all'art. 3, nonché delle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate da RUP e DEC, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi ed alla qualità delle prestazioni, alla salute e sicurezza dei lavoratori, alla tutela ambientale e all'assicurazione del sistema di qualità.
2. Tutti i macchinari, l'attrezzatura e quanto altro occorrente alla buona riuscita delle attività oggetto di affidamento saranno forniti dall'Impresa, che provvederà a sua esclusiva cura e spese alla manutenzione, alle riparazioni, al trasporto, alla custodia dei propri macchinari ed attrezzi nonché alla fornitura di tutti i materiali di consumo e di quanto altro sia necessario per il loro impiego, nel rispetto della disciplina in tema di sicurezza e di tutela dell'ambiente.
3. L'appaltatore consentirà al personale della Stazione Appaltante, all'uopo incaricato, l'esecuzione di tutte le verifiche atte a stabilire la conformità agli standard esecutivi richiesti, nonché alla corretta e puntuale applicazione dei processi stabiliti dai sistemi di assicurazione della Qualità, di tutela dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza del lavoro, di cui alle rispettive certificazioni in proprio possesso, garantendo, ove richiesto dalla Stazione Appaltante, visite dirette presso la/e propria/e sede/i.
4. L'Impresa si impegna a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori e/o fornitori.

#### **ARTICOLO 11 – Obblighi dell'Impresa appaltatrice in materia di assunzione di mano d'opera ed assicurazioni sociali**

L'assunzione di mano d'opera dovrà essere effettuata in ossequio alle norme vigenti in materia. Nelle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se l'Impresa non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi. In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, l'Impresa sarà avvertita per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore; ove essa non provveda AIR CAMPANIA S.r.l. può

pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'Impresa, senza pregiudizio dei sequestri che fossero stati già concessi, a favore di altri creditori in base alla normativa vigente.

I pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note degli assistenti ai lavori firmate da due testimoni.

E' fatto obbligo all'Impresa di esibire in visione, su richiesta di AIR CAMPANIA S.r.l., tutti i libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro dipendente nonché le polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'Impresa è tenuta all'adempimento di ogni obbligo inerente:

- a)- allo statuto dei lavoratori;
- b)- alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti di lavoro;
- c)- alle previdenze in favore dei lavoratori, derivanti da contratti collettivi di lavoro aventi per base il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro;
- d)- all'assunzione, in quanto dovuta, in base alle vigenti disposizioni, delle varie categorie protette.

A garanzia di tali obblighi sarà effettuata la trattenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle attività e se l'Impresa trascura alcuno degli adempimenti prescritti, provvederà AIR CAMPANIA a carico del fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'Impresa.

L'Impresa è responsabile per l'osservanza dell'art. 85, comma 9 del D.Lgs 50/2016, da parte dei subcontraenti nei confronti dei dipendenti, anche se il contratto collettivo non disciplini tali subcontratti.

L'Impresa dovrà fornire ogni trenta giorni a scadenza regolare, la prova dell'avvenuto pagamento delle maestranze e, a fine contratto, dovrà consegnare un documento redatto con i lavoratori in sede protetta (anche sede sindacale), che dimostri che sono stati regolarmente effettuati tutti i pagamenti e oneri, nonché il versamento delle relative quote di TFR.

L'Impresa, prima di dare inizio alle attività, dovrà presentare a AIR CAMPANIA copia della denuncia agli Enti previdenziali, e, conformemente a quanto previsto al comma 5 dell'art. 100 del D.Lgs 81/2008, eventuali proposte di integrazione del Piano per la sicurezza dei lavoratori.

## **ARTICOLO 12 – Subappalto**

1. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'impresa..... quale aggiudicataria dell'affidamento. Vista la natura delle attività prestate direttamente presso i depositi della Stazione Appaltante, tenuto conto dell'esigenza di rafforzare il controllo delle lavorazioni eseguite nei luoghi di lavoro individuati, tali attività non sono ritenute oggetto di subappalto.
2. Per le attività eventualmente indicate nell'offerta per le quali l'Impresa abbia dichiarato di voler ricorrere al subappalto, resta inteso che il subappaltatore sia vincolato al possesso, per la specifica attività, dei requisiti tecnico professionali minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.
3. Impresa e subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **ARTICOLO 13 – Cessione del credito**

1. Non è ammessa cessione del credito senza consenso scritto della Stazione Appaltante.
2. L'Impresa aggiudicataria è obbligata ad imporre tale divieto ad ognuno dei propri subappaltatori, fermo restando sempre la facoltà di autorizzazione alla cessione da parte di AIR CAMPANIA.
3. Nel caso in cui l'Appaltatore cedesse un credito derivante dall'esecuzione del presente Contratto senza il consenso scritto di cui al comma 1, l'Impresa sarà ritenuta gravemente inadempiente e legittimerà AIR CAMPANIA S.r.l. alla risoluzione del presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno.

#### **ARTICOLO 14 – Penali**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto e dichiarano irrevocabilmente di accettare che, per tutta la durata del presente Contratto, la Stazione Appaltante abbia facoltà di applicare le penali di cui all'art. 5 del Capitolato Tecnico e Prestazionale, nei casi e nei limiti previsti dal medesimo documento, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
2. L'applicazione delle penali non impedisce alla Stazione Appaltante di adottare altre misure, quali la risoluzione del Contratto o la denuncia alle Autorità competenti, a fronte di inadempienze dell'Impresa.
3. Oltre alle penali di cui al presente articolo, l'Impresa dovrà farsi carico/rimborsare tutti i costi, debitamente documentati, che la Stazione Appaltante abbia eventualmente a sostenere a causa di qualsiasi inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore stesso.
4. L'ammontare delle penali ed i costi sostenuti di cui al comma precedente, saranno trattenuti sull'importo dei corrispettivi contrattuali in sede di liquidazione delle fatture ovvero, quando occorra, saranno recuperati mediante corrispondente incameramento della Garanzia.
5. L'applicazione delle penali di cui sopra non pregiudicherà, comunque, il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno subito. Le penali potranno essere applicate anche a seguito di verifica a posteriori della documentazione inerente l'esecuzione del presente Contratto e/o di verifica delle prestazioni o comunque nel momento in cui la Stazione Appaltante verrà a conoscenza di un'inadempienza, anche se commessa precedentemente.
6. La misura complessiva delle penali comminate non può superare il 10% dell'importo contrattuale; nell'ipotesi di un ammontare delle penali superiore a detta percentuale, la Stazione Appaltante risolverà il contratto per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

#### **ARTICOLO 15 – Risoluzione e recesso**

1. Fatte salve le disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore e relative alle modalità e condizioni tutte di espletamento del servizio, così come ad ogni altro onere derivante dal presente Capitolato, dal Disciplinare e dagli allegati di questi ultimi.
2. In particolare, costituiscono ipotesi di risoluzione di diritto del presente contratto, oltre a quelle previste nei restanti articoli del presente contratto:
  - a. rifiuto a svolgere il servizio di manutenzione in regime di full service;
  - b. subappalto o cessione del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante;
  - c. fallimento o cessazione dell'attività;
  - d. mancato rispetto delle disponibilità degli autobus fissate nel presente capitolato;
  - e. qualora vengano posti in essere artifici o raggiri volti ad ottenere il compenso o venga dichiarato il falso in merito all'effettuazione delle prestazioni;
  - f. cessazione di uno o più contratti o di una o più concessioni di trasporto della Società Appaltante con gli Enti affidanti;
  - g. in caso di gravi o ripetute violazioni di quanto previsto negli atti di gara, contrattuali e nei Documenti di Sicurezza e di tutela ambientale dell'Impresa, accertate con qualunque mezzo da parte della Stazione Appaltante;
  - h. perdita da parte dell'Impresa anche di uno soltanto dei requisiti generali o speciali prescritti per l'esecuzione dell'Appalto e dichiarati in sede di gara;
  - i. se nei confronti di uno o più soggetti societari dell'appaltatore sussistano o sopraggiungano provvedimenti giudiziari, ovvero sia pronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato per

violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, o che prevedano l'impossibilità di contrarre con la P.A. ovvero che incidano sulla propria "moralità professionale".

3. Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, è facoltà della Stazione Appaltante dichiarare il contratto risolto di diritto ex art. 1456 Codice Civile, senza necessità di procedere a diffida o comunicazione alcuna e la Stazione Appaltante avrà diritto all'incameramento della cauzione relativa al Full Service, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni (escluso il caso di cui al precedente punto 6).

4. Nel caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di addebitare all'Impresa il maggior onere gravante sulla prima per la stipula di un nuovo contratto di appalto mediante incameramento della garanzia prestata, salvo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti.

#### ARTICOLO 16

#### PATTO D'INTEGRITÀ E CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE

L'Impresa si impegna a rispettare le norme di comportamento stabilite nel patto d'integrità, adottato dall'AIR MOBILITA' S.r.l – ora AIR CAMPANIA S.r.l. con deliberazione n. 54 del 24/04/2019 ed aggiornato con deliberazione n. 78 del 24/09/2020, sottoscritto per accettazione dalla stessa, sino a completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

1. Il Legale Rappresentante dell'Impresa, con la presente, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali, amministrative cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci:

- di non aver conferito incarichi, né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti di AIR CAMPANIA S.r.l. che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei confronti dell'impresa \_\_\_\_\_ cosiddetta "clausola antipantouflage".

- di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto. La predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

-di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

- di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto – Legge n° 143/1991.

- di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi al presente contratto attraverso un conto dedicato acceso presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario. In caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, AIR CAMPANIA applicherà una penale nella misura del 10%

del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

#### **ARTICOLO 17 -CLAUSOLA LEGGE 231/2001 e CODICE ETICO**

L'impresa si obbliga ad eseguire la fornitura dei servizi di cui sopra in assoluta aderenza e nel rispetto dei principi informativi contenuti nel *codice etico*, nonché nel *modello di organizzazione 231* adottati dall'AIR CAMPANIA S.r.l.- pubblicati sul sito web [www.aircampania.it](http://www.aircampania.it)- che, con la sottoscrizione della presente lettera-contratto, dichiara di ben conoscere ed accettare.

L'impresa si impegna, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal *Codice etico* sopra richiamato.

Il mancato adempimento degli obblighi come sopra assunti darà facoltà all'AIR CAMPANIA S.r.l. di avvalersi della risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

#### **ARTICOLO 18 – Riferimenti per l'esecuzione del contratto**

1. Responsabile del procedimento per tutto ciò che concerne l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, la gestione tecnica ed il controllo sulla stessa di AIR CAMPANIA, è l'Ing.....
2. Il referente tecnico-amministrativo dell'Appaltatore che si interfacerà con il Committente per ogni comunicazione e per la risoluzione di ogni problematica legata all'esecuzione e alla gestione del presente Contratto è il Sig.....o suo delegato.

#### **ARTICOLO 19 - Tutela dei dati personali ed informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003**

1. In conformità alle disposizioni previste dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ss.mm.ii., i dati personali relativi ai legali rappresentanti, dipendenti/collaboratori dell'Appaltatore eventualmente forniti in relazione all'espletamento dell'appalto di cui al presente Contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dell'appalto stesso e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalla Stazione appaltante e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dell'Informativa resa dalla Stazione Appaltante all'atto della stipula del presente Contratto. Pertanto l'Impresa, come sopra rappresentata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 25 del citato Decreto Legislativo, attesta il proprio consenso affinché venga effettuato da parte di AIR CAMPANIA S.r.l. il trattamento dei dati personali in suo possesso e la comunicazione degli stessi secondo quanto scritto nella menzionata informativa.

#### **ARTICOLO 20 – Riservatezza**

1. L'Impresa si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili all'esecuzione del Contratto, le informazioni che vengano messe a sua disposizione dalla Stazione Appaltante o di cui venga, comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.
2. L'appaltatore è vincolato dall'obbligo di segretezza per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e anche in via ultronea rispetto alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, anche a titolo di mera colpa, per la mancata osservanza degli obblighi di segretezza di cui sopra, da parte dei propri dipendenti, ausiliari e

collaboratori; a tal fine, in caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, la Stazione Appaltante ha diritto di incamerare, a suo insindacabile giudizio ed in ogni fase contrattuale, la garanzia prestata, fatto salvo il maggior danno.

**ARTICOLO 21- Controversie**

1. Le Parti convengono che le eventuali controversie giudiziarie aventi ad oggetto qualsiasi questione attinente l'esecuzione, la gestione e/o l'interpretazione del presente Contratto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Avellino, con espressa deroga ad ogni altro foro alternativo o concorrente individuato in base ai criteri di cui all'art. 18 c.p.c.

**ARTICOLO 22 – Spese**

1. Le spese di scritturazione del presente Contratto e delle copie occorrenti, quelle di bollo e di registro, ove dovute, nonché qualsiasi altra spesa inerente o conseguente al Contratto stesso, sono a carico dell'Impresa.
2. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni di servizi il cui corrispettivo è soggetto ad IVA, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n.131/1986 e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in misura fissa, ai sensi articolo 40 del citato decreto.

**ARTICOLO 23 – Disposizioni finali**

1. Il presente Contratto, unito ai documenti di gara ed ai relativi allegati, contiene l'intero accordo in essere tra le Parti in relazione all'oggetto e può essere modificato solamente per iscritto e nei casi previsti dalla legge.
2. Qualora qualsiasi disposizione contenuta nel presente atto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle sue restanti previsioni, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.
3. Le Parti si obbligano a darsi tempestiva comunicazione di ogni evento che possa avere rilevanza ai fini del presente Contratto.
4. Redatto in triplice originale in bollo di cui una per ciascuna delle Parti contraenti ed una per l'Ufficio Registro, ove ricorra il caso d'uso.

**ARTICOLO 23 - Allegati**

Sono acclusi al presente Contratto per formarne parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:  
.....

Letto, confermato e sottoscritto.  
Avellino, li.....

Firme

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di aver preso visione del presente Contratto e di accettarne specificatamente ed integralmente il contenuto dei seguenti articoli:

.....

Firme